



LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 23 03 1973 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11 4 1973 N. 14

" Indennita' ai membri del Consiglio Regionale "

ARTICOLO 1

Le indennita' ed il rimborso delle spese spettanti ai Consiglieri regionali sono regolati dalla presente legge.

ARTICOLO 2

A ciascun Consigliere regionale compete una indennita' lorda mensile pari al 50% dell' indennita' mensile lorda spettante ai Membri della Camera dei Deputati a norma dell' art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261. Oltre all' indennita' di cui al primo comma ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete una indennita' di carica pari agli importi mensili lordi sotto indicati: a) Lire 250.000 al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale; b) Lire 200.000 al Vice Presidente della Giunta regionale; c) Lire 150.000 agli Assessori regionali ed ai Vice Presidenti del Consiglio regionale; d) Lire 100.000 ai Presidenti delle Commissioni consiliari ed ai Segretari del Consiglio regionale. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge le indennita' di cui ai commi precedenti non possono cumularsi con assegni o indennita' medaglie o gettoni di presenza derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato da Enti Pubblici da banche di diritto pubblico da Enti privati concessionari di pubblici servizi da Enti privati con azionariato statale. Ogni Consigliere e' tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite in dipendenza degli incarichi di cui al comma precedente. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennita'.

ARTICOLO 3

Ai Consiglieri regionali compete il rimborso mensile delle spese connesse alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione nelle seguenti misure lorde riferito ad ogni giornata di presenza alle riunioni del Consiglio regionale della Giunta regionale delle Commissioni Consiliari dell' Ufficio di Presidenza e delle conferenze dei Capigruppo Consiliari: a) Lire 7.000 lorde - per una distanza fino a 25 km.; b) Lire 11.000 lorde - per una distanza da 26 a 80 km.; c) Lire 14.000 lorde - per una distanza da 81 a 110 km.; d) Lire 16.000 lorde - per una distanza oltre i 110 km. Le distanze di cui al comma precedente sono determinate sulla base del percorso ferroviario. I rimborsi delle spese di percorrenza suddetti non possono essere corrisposti a favore di ogni Consigliere regionale in numero maggiore ad uno per ogni giornata. Sono a carico della Regione gli oneri connessi ai pedaggi autostradali per tutti i Consiglieri Regionali.

ARTICOLO 4

In aggiunta agli emolumenti di cui agli articoli precedenti compete ai Consiglieri regionali che esplicano particolari funzioni il rimborso delle maggiori spese dirette ed indirette comunque connesse con l'incarico fissato in misura forfettaria nei seguenti importi mensili lordi: a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta: L. 200.000; b) al Vice Presidente della Giunta regionale: Lire 150.000; c) agli Assessori regionali ed ai Vice Presidenti del Consiglio regionale: Lire 100.000.

ARTICOLO 5

Ai Consiglieri regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura salvo quanto previsto nel successivo art. 6. Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le norme di cui alla legge 12 dicembre 1966 n. 1078.

ARTICOLO 6

Ai Consiglieri regionali che per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato si rechino in missione fuori regione nel territorio della Repubblica e' corrisposta una indennita' pari all'importo di Lire 18.000 lorde per trasferte di durata superiore alle 12 ore e di lire 12.000 lorde per le trasferte di durata fino a 12 ore. Per le missioni all'estero competono le indennita' di cui al primo comma maggiorate del 20% ovvero a richiesta dell'interessato il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute opportunamente documentate. Ai Consiglieri regionali compete nell'uno e nell'altro caso il rimborso delle spese di viaggio ivi comprese quelle della vettura - letto e dell'aereo. Se il viaggio viene effettuato con autovettura propria e' corrisposta una indennita' di lire 40 a chilometro.

ARTICOLO 7

La corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 2 decorre dalla data di insediamento dei rispettivi organi. Sara' provveduto al conguaglio fra le somme dovute ai Consiglieri regionali ai sensi dei citati articoli e quelle loro liquidate nel periodo tra la data di insediamento dei rispettivi organi e la data di entrata in vigore della presente legge allo stesso titolo di cui all'art. 2. I rimborsi delle spese di cui all'art. 3 vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1973 salvo conguaglio con quanto percepito allo stesso titolo da tale data. I rimborsi di cui all'art. 4 vengono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1973 e le indennita' di cui all'art. 6 vengono corrisposte a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8

La Regione Liguria assume l'onere dell'assicurazione dei Consiglieri regionali contro i rischi di morte o di invalidita' permanente dipendenti da infortunio. I Consiglieri concorrono nella spesa predetta con un contributo a proprio carico pari allo 0,50% dell'indennita' mensile lorda di cui al 1° comma dell'art. 2 che verra' trattenuto in sede di liquidazione dell'indennita' medesima. Ai Consiglieri che siano cessati dal mandato e che abbiano compiuto il 60° anno di eta' purché abbiano esercitato il mandato per una legislatura compete un assegno mensile reversibile di previdenza. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno suddetto e' diminuita di un anno con il limite all'eta' di 50 anni. L'importo di detto assegno e' proporzionale all'indennita' di cui all'art. 2 1° comma in base agli anni di mandato svolto con un massimo del 20% per un mandato intero; del 40% per due mandati interi e del 50% per tre o piu' mandati interi. Ai Consiglieri regionali che cessino dal mandato per morte o per invalidita' permanente non dipendenti da infortunio o non siano rieletti spetta altresì un assegno reversibile pari a 5 mensilita' della indennita' di cui all'art. 2 primo comma. Tale assegno spetta anche ai Consiglieri regionali che per qualsiasi causa cessino dalla carica alla condizione che abbiano espletato almeno trenta mesi di mandato. L'importo dell'assegno di cui al 2° comma sara'

aggiornato in relazione alle variazioni della misura delle indennita' di cui all' art. 2 1^o comma della presente legge. Le norme per l' attuazione del presente articolo saranno stabilite in apposito regolamento.

ARTICOLO 9

Per il pagamento degli assegni mensili di cui all' articolo 8 verra' costituito con apposita legge un << Fondo di Previdenza >>. Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d' ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell' indennita' consiliare. I contributi nella misura del 2 50% dell' indennita' fissa lorda di cui all' art. 2 primo comma della presente legge sono trattenuti mensilmente e versati all' istituendo Fondo di Previdenza di cui al primo comma del presente articolo. I Consiglieri regionali cessati dalla carica che non abbiano esercitato il mandato per una legislazione e che abbiano versato per almeno 30 mesi i contributi di cui al comma precedente hanno facolta' di versare al << Fondo di Previdenza >> contributi volontari nella misura e secondo le modalita' che saranno stabilite nella legge di cui al primo comma del presente articolo fino al completamento del periodo minimo richiesto dal secondo comma dell' art. 8 della presente legge per conseguire l' assegno mensile reversibile di previdenza.

ARTICOLO 10

All' onere derivante dall' applicazione dell' art. 7 primo e secondo comma della presente legge previsto in lire 150 milioni si provvede con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1 2 3 4 5 33 34 e 35 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1972 che presentano sufficiente disponibilita'. Per la maggior spesa derivante dall' applicazione della presente legge per gli anni 1973 e seguenti prevista in Lire 100 milioni annui si provvede con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio facendosi fronte al relativo onere con parte dell' incremento della quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

ARTICOLO 11

La presente legge viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 23 marzo 1973

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1973

___Num:0010

___Boll__Uff__Num:14

___Boll__Uff__Anno:1973